

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.11/5682/2011

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA - PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. – DELIBERAZIONE C.C. N. 63 DEL 29/11/2010 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Santena, con deliberazione del C.C. n. 63 del 29/11/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.)
(*prat. n. 08/2011*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 63 del 29/11/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'ampliamento di 1.709 mq dell'area a Servizi dell'ambito produttivo contrassegnato con l'acronimo *IPR4*;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione n. 63 del 29/11/2010, le seguenti osservazioni:

?? la verifica dei parametrici urbanistici, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., non parrebbe coerente con l'oggetto della Variante; si rammenta, infatti che quanto riportato nella Relazione Illustrativa (variazione dei Servizi in aumento o in diminuzione di 0,5 mq/abitante) trova applicazione nelle modifiche agli standards urbanistici alla residenza (comma 1 art. 21 della L.R. 56/77), viceversa, la modifica proposta incrementa l'area a Servizio dell'ambito produttivo *IPR4* (comma 2 art. 21 della L.R. 56/77). Sulla scorta di quanto riportato al comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77, in cui è citato: *"Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale.....quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:.....f) incrementano le superficie territoriali [superficie fondiaria più Servizi]..... del Piano Regolatore Generale vigente, relativamente alle attività economiche produttive,....., in misura superiore.....al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti..."*, si suggerisce di verificare, se nell'arco di validità temporale del P.R.G.C., gli aumenti delle superfici territoriali delle attività economiche (comprensiva la Variante in oggetto) rispettano il parametro sopraccitato;

?? considerata la vicinanza con alcune aree interessate da fenomeni di esondazione, sarebbe opportuno integrare gli Atti della variante con l'estratto della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell'utilizzazione urbanistica, come peraltro richiamato nell'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8 maggio 1996 in cui è citato: *"...si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77"*;

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.

Alla luce di quanto sopraccitato, considerato la vicinanza del Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035, denominato *"Stagni di Poirino - Favari"*, si suggerisce di valutare se la variazione al Piano può essere ricondotta ai casi d'esclusione dalla procedura di VAS, previsti nella D.G.R. sopraccitata, riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

?? è opportuno dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/02/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale